

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Fallimentare Ufficio di Santa Maria Capua Vetere

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:

Dr. Enrico Quaranta	Presidente
Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
Dr.ssa Marta Sodano	Giudice del.

Letto il ricorso depositato dalla _____ (in sigla per
brevità d'ora innanzi _____) in persona del liquidatore p.t. per
l'apertura della procedura di concordato preventivo ex artt. 40 e 47 CCII;
visto il decreto depositato il 27.03.2023 con il quale il Tribunale ha richiesto alla società
chiarimenti e integrazioni documentali con particolare riguardo all'atto di transazione
stipulato con _____ (società capogruppo) e _____ avente ad oggetto
la rinuncia da parte di _____ ai crediti – ritenuti prescritti –
originanti da finanziamenti effettuati dalla società proponente il concordato in favore della
capogruppo _____ e parzialmente fatti oggetto di accollo cumulativo da parte di
_____ in qualità di accollante, dietro trasferimento di n. 2 immobili del

_____ entrambe società del gruppo;

letto il parere _____ depositato dalla società, il quale ha ritenuto che ai crediti
derivanti dai finanziamenti eseguiti da _____ in favore della
capogruppo _____ debba applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale,
prevista dal diritto olandese, in applicazione delle regole dettate dalla Convenzione di Roma
del 19 giugno 1980 (n. 80/934/CEE, e, con riferimento ai contratti conclusi dopo il 17
dicembre 2009, dal Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 giugno 2008 nonché sulla base degli accordi generali di gruppo richiamati da

ritenuta l'opportunità del deposito da parte di _____ degli accordi



generali di gruppo ai quali ha fatto riferimento nella regolamentazione del regime della prescrizione dei finanziamenti ricevuti;

ritenuto, altresì, opportuno procedere alla nomina del Commissario Giudiziale;

rilevato, infatti, che se nell'ipotesi di concordato cd. prenotativo, la cui disciplina è ora dettata dagli artt. 40 e 44 CCII, la nomina del Commissario Giudiziale è obbligatoria e risponde all'esigenza di verificare che la società non compia atti in frode ai creditori nel corso della preparazione della proposta e del piano e a vagliare la fattibilità del piano (in caso la società intenda accedere ad un concordato liquidatorio) ovvero la non manifesta inattitudine del piano al soddisfacimento dei creditori (ove la società voglia accedere ad un concordato in continuità), nell'ipotesi in cui la società abbia depositato un concordato cd. pieno (e dunque già completo di proposta e piano e della documentazione di cui all'art. 39 CCII) il Tribunale è titolare di un potere facoltativo di nomina del Commissario Giudiziale nella fase che va dall'accesso al procedimento unitario all'apertura della procedura concordataria;

rilevato che tale potere facoltativo trova conferma in una serie di disposizioni normative presenti nel CCII e, in particolare, nella previsione di cui all'art. 87 comma 1 lett. p) che chiede di dare conto del commissario giudiziale ove già nominato, nel contenuto del piano; nell'art. 46 che, nel disciplinare la domanda di autorizzazione a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione tra il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo ed il decreto di apertura di cui all'articolo 47, prevede l'acquisizione del parere del Commissario Giudiziale ove già nominato; nell'art. 47 c. 1, ove è disposto, proprio con riferimento alla fase di apertura, che il Tribunale, debba acquisire il parere del commissario giudiziale, se già nominato; nell'art. 55 c. 4 che richiede l'acquisizione del parere del commissario giudiziale con riferimento alla richiesta di proroga di misure protettive; ed infine nell'art. 95 CCII dettato in materia di partecipazione a procedure di affidamenti di contratti pubblici per il periodo successivo al deposito della domanda di cui all'articolo 40, che prevede, anche in tal caso, l'acquisizione del parere del commissario giudiziale, ove già nominato;

ritenuto che nella procedura in esame, la nomina del Commissario Giudiziale si renda utile al fine di acquisire il parere di tale organo non solo rispetto alla fattibilità del piano, ma altresì rispetto alla dedotta prescrizione dei crediti derivanti dai finanziamenti effettuati da
in favore di e in parte oggetto di accollo cumulativo da



parte di _____ in qualità di accollante;

P.Q.M.

Nomina Commissario Giudiziale _____ ;

Dispone che _____ provveda al deposito degli accordi generali di gruppo stipulati con _____ entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

Invita il Commissario Giudiziale nominato a redigere parere sulla fattibilità del piano predisposto da _____ nonché sulla prescrizione dei crediti oggetto della transazione allegata al piano entro giorni 40 dalla trasmissione dei documenti richiesti dal Tribunale.

Santa _____ Maria _____ Capua _____ Vetere, _____ 31.05.2023

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

